

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
“ITALIAN SARCOMA GROUP I.S.G. ENTE DEL TERZO SETTORE”
in sigla "I.S.G. ETS"

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE

È costituita l'associazione denominata

“ITALIAN SARCOMA GROUP I.S.G. ENTE DEL TERZO SETTORE”

con sede legale in Bologna.

L'Associazione può fare uso della denominazione in forma abbreviata **"I.S.G. ETS"**.

L'Associazione è autonoma ed indipendente; la durata dell'Associazione è illimitata.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Delegazioni e uffici, come pure sedi scientifiche, potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, sostenitori, membri onorari, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione avrà cura di pubblicare, ed aggiornare costantemente, sul sito web istituzionale, come anche meglio infra specificato:

- i bilanci preventivi e consuntivi;
- gli eventuali incarichi retribuiti;

- la dichiarazione e la regolamentazione delle dichiarazioni di conflitti di interesse suoi e dei suoi associati;
- l'attività scientifica svolta aggiornata regolarmente.

ARTICOLO 2

FINALITA'

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo la propria attività nel campo della ricerca scientifica e/o sanitaria in ambito oncologico con lo scopo di contribuire all'approfondimento epidemiologico, preventivo, biologico, diagnostico, clinico, terapeutico e sperimentale delle problematiche attinenti ai tumori mesenchimali.

In particolare, l'Associazione, ispirandosi ai moderni principi scientifici sul trattamento dei sarcomi che richiedono competenze multidisciplinari nelle specialità oncologiche, chirurgiche, radioterapiche, diagnostiche isto-patologiche e radiologiche e ricerche di base, che oltre confermare la validità di tale trattamento hanno portato ad indubbi progressi nella sopravvivenza e nella qualità della vita dei pazienti affetti da sarcoma, si propone di promuovere l'attività di volontariato, mediante l'ideazione, la preparazione, l'attuazione e la gestione di protocolli di ricerca nell'ambito dei tumori mesenchimali e di ricerca nell'ambito dei sarcomi, con l'intento di migliorarne ulteriormente la qualità del trattamento.

L'Associazione nell'ambito della ricerca agirà in concerto con altre organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali.

Le attività verranno svolte dall'Associazione su tutto il territorio nazionale ed internazionale, eventualmente in collaborazione con qualsiasi altro ente od istituzione pubblica o privata, sempre nell'ambito degli scopi statutari.

L'Associazione non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione svolge in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, l'Associazione potrà:
 - a) migliorare la cura dei pazienti affetti da sarcoma;
 - b) promuovere la costituzione di gruppi di lavoro finalizzati all'assistenza programmata (protocolli terapeutici) alla standardizzazione diagnostica (protocolli diagnostici) al miglioramento delle conoscenze della patogenesi e progressione tumorale (protocolli di ricerca);
 - c) svolgere un'azione informativa sia presso i cittadini che presso gli Enti pubblici e privati;
 - d) promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni, reti nazionali ed internazionali o enti regolatori;
 - e) organizzare congressi, seminari ed altre iniziative per promuovere la ricerca scientifica riguardante i sarcomi;
 - f) diffondere le conoscenze mediante l'organizzazione di corsi, attività didattiche, divulgazione di risultati attraverso internet e riviste scientifiche, al fine di provvedere ad un comune alto standard di trattamento.

Tutti gli utili derivanti dall'attività di ricerca scientifica svolta dall'associazione sono interamente reinvestiti nell'attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati senza che vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'associazione nonché ai risultati prodotti.

Le attività di ricerca scientifica possono essere inoltre affidate ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ DIVERSE

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

ARTICOLO 5

ASSOCIATI

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, nonché le persone fisiche che, fattane richiesta, saranno nominate tali dal Consiglio Direttivo, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura. La delibera è inappellabile.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati; chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prima successiva convocazione.

ARTICOLO 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun Associato maggiore di età, ed iscritto da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli Associati, ed in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti, ha diritto di voto per ogni

materia riservata dal presente Statuto all'assemblea. Ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale, nei termini e con le modalità previste, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Gli Associati devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento dell'Associazione, ove approvato.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

ARTICOLO 7

RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'Assemblea decide inappellabilmente l'esclusione di associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

ARTICOLO 8

ONORARI E SOSTENITORI

Il Consiglio Direttivo può nominare Sostenitori e Onorari dell'Associazione.

Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione.

Sono Onorari dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e gli esperti nelle materie di interesse dell'associazione, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemerienze per la sua promozione e valorizzazione.

ARTICOLO 9

VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite anche annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi dell'associazione nello svolgimento delle loro funzioni.

Il tutto nel limite e in rispetto a quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 10

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;

Sono Uffici dell'Associazione, ove istituiti ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, il tutto nei limiti di quanto previsto per l'attività di volontario di cui all'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Non può essere membro degli Organi e degli Uffici dell'Associazione, come sopra individuati, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero chi ha subito sentenze di condanna passate in giudicato.

I componenti degli organi dell'Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Associazione stessa; essi devono dichiarare la loro condizione prima della deliberazione e si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA

Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti, e che siano iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il bilancio consuntivo;
- c) l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) la responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo, ove necessario, azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'esclusione degli associati, ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto;
- f) la nomina e la revoca, ove previsto, dell'organo di controllo ovvero il revisore legale dei conti, ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto;
- g) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) eventuali altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, ovvero che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA

Convocazione e quorum

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, su deliberazione del Consiglio stesso, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente alla convocazione provvederà il Vice Presidente, ovvero il Consigliere più anziano d'età.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo, ove nominato, ovvero il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione.

La convocazione avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati 5 (cinque) giorni prima della data fissata. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, nei limiti di cui infra, tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Ogni Associato maggiore d'età, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, iscritto da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati, ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di 3 (tre).

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto dell'Associazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Le deliberazioni inerenti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, sono validamente adottate dall'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Delle Assemblee è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario della riunione, dal medesimo Presidente individuato.

È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione e competenze

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri, scelti anche tra soggetti esterni all'Associazione, fermo restando che la maggioranza dei membri deve essere scelta tra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori, e possono essere confermati.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività.

In particolare, provvede a:

- a) approvare il bilancio consuntivo, da presentare all'assemblea per la definitiva approvazione;
- b) approvare il bilancio preventivo;
- c) approvare i regolamenti dell'Associazione, ove opportuno;
- d) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo dell'Associazione, in relazione allo sviluppo delle attività;
- e) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività dell'Associazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- f) nominare, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente;
- g) istituire il Comitato tecnico-scientifico, e provvedere alla nomina dei relativi membri, ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto;
- h) nominare, ove opportuno, il Segretario Generale e il Tesoriere dell'associazione, anche tra estranei, determinandone funzioni e durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto;
- i) deliberare la quota associativa annuale dovuta da ogni associato, stabilendone termini e modalità di versamento;
- j) svolgere ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Convocazione e quorum

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in caso di assenza od impedimento del Presidente alla convocazione provvederà il Vice Presidente, ovvero il Consigliere più anziano d'età.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 15

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico è istituito dal Consiglio Direttivo ed è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) tutti nominati dal Consiglio Direttivo medesimo e scelti tra i soggetti di comprovata esperienza e adeguate competenze scientifiche, nelle materie di competenza dell'associazione.

I membri del Comitato tecnico-scientifico restano in carica 3 (tre) esercizi e in ogni caso decadono con la scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Al Comitato tecnico-scientifico vengono illustrate le linee generali dell'attività dell'Associazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, al fine di formulare pareri consultivi e proposte per le attività, i programmi e gli obiettivi dell'Associazione.

In particolare, è compito del Comitato tecnico-scientifico la verifica ed il controllo della qualità, delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica. Il Comitato tecnico-scientifico svolge le sue attività in accordo agli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica

Il Comitato tecnico-scientifico può altresì formulare pareri e proposte in merito al programma delle iniziative dell'Associazione, all'individuazione, alla proposta e alla valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo richieda espressamente un parere.

Il Comitato tecnico-scientifico è convocato su iniziativa del Presidente, che lo presiede, con ogni mezzo idoneo che garantisca la prova della ricezione; la convocazione è ricevuta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce validamente, tanto in prima quanto in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato tecnico-scientifico si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato tecnico-scientifico si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 16

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, è anche Presidente dell'Associazione ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Il Presidente resta in carica 3 (tre) esercizi e comunque decade con il Consiglio Direttivo che lo ha eletto; può essere confermato per un solo ulteriore mandato consecutivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Egli, inoltre, sovrintende il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 17

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea, ove lo ritenga opportuno e comunque ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 30 c. 2 D.Lgs. 117/2017, nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carico per 3 (tre) esercizi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Detta a nomina è altresì dell'obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto.

ARTICOLO 18

SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, può nominare, scegliendoli anche fra soggetti estranei all'associazione, un Segretario Generale ed un Tesoriere; al momento della nomina il Consiglio Direttivo determina natura e durata dell'incarico.

Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'Associazione e collabora con il Consiglio Direttivo ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima, provvedendo alla gestione organizzativa ed amministrativa della Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e dando esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Associazione.

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano la gestione economica dell'Associazione, sovrintende all'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

ARTICOLO 19

RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) contributi di enti o istituzioni private;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- h) i proventi delle attività di interesse generale;
- i) i proventi delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- l) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- m) dall'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

L'Associazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini di perseguire lo scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

ARTICOLO 20

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio avverrà entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

ARTICOLO 21

PATRIMONI DESTINATI

Il Consiglio Direttivo può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Associazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi dell'Associazione, ed eventuali

avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Associazione.

ARTICOLO 22

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati, dei sostenitori e degli onorari;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove istituito.

L'Associazione deve tenere inoltre il registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri, documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 23

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.